

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

## **Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.**

### **Art. 65**

#### *(Istruttoria delle domande di contributo)*

**1.** L'istruttoria avviene esaminando separatamente le domande di contributo relative agli impianti collocati in ciascuna delle aree di cui all'articolo 62, comma 2.

**2.** La Commissione di valutazione verifica preliminarmente:

**a)** l'ammissibilità delle domande ai sensi dell'articolo 62;

**b)** la completezza della documentazione ai sensi dell'articolo 63 ai fini della richiesta delle necessarie integrazioni istruttorie.

**3.** Qualora per la medesima area di cui all'articolo 62, comma 2, risultino ammissibili più domande di contributo vengono individuate le domande finanziabili in base all'applicazione dei seguenti criteri di priorità:

**a)** sono giudicate finanziabili solo le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b);

**b)** solo in assenza delle domande di cui alla lettera a) del presente comma, sono giudicate finanziabili le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c).

**4.** Qualora per la medesima area di cui all'articolo 62, comma 2:

**a)** risulti finanziabile un'unica domanda: la stessa è ammessa a finanziamento nel limite delle spese considerate ammissibili;

**b)** risultino finanziabili più domande: è ammessa a finanziamento, nel limite delle spese ammissibili, la domanda che, a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione di cui all'allegato A alla presente legge ha ottenuto il punteggio più elevato; in caso di parità di punteggio fra due o più domande, viene selezionata la domanda per cui

risulta la minor spesa ammissibile.

**5.** Sono considerate ammissibili solo le spese individuate nell'allegato B alla presente legge.